Le Parti, alla luce dell'esperienza applicativa del CCSL rinnovato in data 7 luglio 2015, ritengono utile definire la seguente precisazione, al fine di assicurare univocità di interpretazione e attuazione delle previsioni contrattuali.

NUOVO SISTEMA RETRIBUTIVO: ELEMENTO RETRIBUTIVO PER EFFICIENZA (art. 15 Titolo Terzo)

In riferimento ai criteri di maturazione dell'elemento retributivo per efficienza e in particolare alla previsione: "*Nel caso in cui il periodo complessivo di servizio utile nell'anno sia uguale o superiore a un trimestre, quest'ultimo sarà comunque riconosciuto utile ai fini della corresponsione dell'Elemento retributivo per efficienza*", le Parti concordano sulla comune interpretazione dello stesso come segue: nel caso in cui nell'anno vi siano giornate lavorate (o giornate di assenza utili per il riconoscimento dell'emolumento in oggetto), che non consentono la maturazione di uno o più ratei mensili (ciò accade quando i periodi di "servizio utile" nel mese sono inferiori alla metà dei giorni lavorativi del mese stesso), le stesse andranno sommate e, se il risultato è pari o superiore a 64 giorni (trimestre convenzionale lavorativo), si considereranno maturati, ai fini del pagamento, tre ratei mensili. L'erogazione relativa avverrà secondo la tempistica prevista contrattualmente.

Roma, 3 febbraio 2016

Per FCA N.V.

CNH Industrial N.V.

Per FIM-CISL

UILM-UIL

FISMIC

UGL Metalmeccanici

Associazione Quadri e Capi FIAT